



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3013

Seduta del 30/03/2020

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Martina Cambiaghi, Davide Carlo Caparini, Raffaele Cattaneo, Riccardo De Corato, Melania De Nichilo Rizzoli e Claudia Maria Terzi

Oggetto

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE IN CONSIDERAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAMBIAGHI, CAPARINI, CATTANEO, DE CORATO, DE NICHILLO RIZZOLI E TERZI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 56 pagine

di cui 53 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **RICHIAMATI:**

- i provvedimenti normativi emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e segnatamente: il Decreto - Legge 23 febbraio 2020 n. 6 ed i relativi Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonché i Decreti - Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19;
- le Ordinanze del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, n. 515 e n. 517 del 22 marzo 2020 aventi finalità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Lombardia;

**VISTO** l'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13, che dispone in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e sugli effetti degli atti amministrativi in scadenza e precisamente stabilisce al comma 1 "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.";

**DATO ATTO CHE**, a fronte di circostanze indifferibili debitamente motivate, sono state già adottate diverse deliberazioni di differimento di termini e scadenze di procedimenti amministrativi di pertinenza e sono stati assunti, in ragione della diversa competenza, provvedimenti dirigenziali con la medesima finalità;

**CONSIDERATO CHE** la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessario intervenire sui termini stabiliti da provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta Regionale nelle diverse materie di competenza, disponendo il differimento degli stessi secondo le indicazioni fornite dalle Direzioni Generali competenti, così come riportato negli allegati da 1 a 8, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All.ti 1 DG Presidenza, 2 DC Bilancio e Finanza, 3 DG Ambiente e Clima, 4 DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, 5 DG Istruzione, Formazione lavoro, 6 DG Sicurezza, 7 DG Sport e



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

giovani, 8 DG Sviluppo Economico), così da garantire la massima protezione di diritti e interessi connessi ai procedimenti amministrativi individuati e al fine di evitare di incorrere in eventuali ritardi o nel formarsi di fattispecie di silenzio significativo;

**RITENUTO CHE**, ove le misure prorogate riguardassero agevolazione inquadrate come aiuti di Stato ed il differimento comporti un aumento del vantaggio per le imprese, si confermano le basi giuridiche già stabilite per la conformità con la disciplina aiuti di Stato, salvo ulteriore diverso inquadramento;

**Per le motivazioni** tutte addotte nelle premesse;

**AD UNANIMITA'** di voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di disporre il differimento dei termini stabiliti dai provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale come individuati negli allegati da 1 a 8, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All.ti 1 DG Presidenza, 2 DC Bilancio e Finanza, 3 DG Ambiente e Clima, 4 DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, 5 DG Istruzione, Formazione lavoro, 6 DG Sicurezza, 7 DG Sport e giovani, 8 DG Sviluppo Economico);
2. di pubblicare, a fini informativi, il presente provvedimento sul BURL e, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sul portale istituzionale di Regione Lombardia;
3. di dare mandato ai Dirigenti responsabili dei procedimenti, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DIFFERIMENTO DEI TERMINI STABILITI DA PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 5

DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Allegato 5.A DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

<p><b>TITOLO</b></p>	<p><b>NUOVI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 68/99 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</b></p>
<p><b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b></p>	<p>Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.</p> <p>Dlgs 276/2003 all'art 14 “Cooperative Sociali e Inserimento Lavorativo dei lavoratori svantaggiati; l.r.13/2003 “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”.</p> <p>l.r. n. 22/2016 “Mercato del lavoro in Lombardia”</p>
<p><b>SPECIFICHE SUGLI AVVIAMENTI AL LAVORO EX LEGGE 68/99</b></p> <p>attuazione dell'art. 40 del d.l. n.18 del 17 marzo 2020 “<i> misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 che stabilisce la sospensione per due mesi degli obblighi connessi agli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68</i>”</p>	<p>Le preselezioni per adesione ad una specifica occasione di lavoro, gli avviamenti per scorrimento della graduatoria e le chiamate con avviso pubblico degli iscritti alle liste del collocamento mirato, effettuati secondo le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art 7 della Legge della Legge 68/99, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 151/2015, sono sospese per due mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. I datori di lavoro destinatari di tali procedure di avviamento sono considerati ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo il riavvio delle procedure al termine dello stesso. Rimangono sempre possibili le richieste nominative di avviamento (richieste di nulla osta nominativo) e le attività di preselezione effettuate in remoto, telefonicamente o online e che comunque non comportino lo spostamento dei candidati.</p>
<p><b>SPECIFICHE SULLE CONVENZIONI EX.L.68/99</b></p>	<p>Tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020, previste all'interno delle convenzioni stipulate ai sensi dell'Articolo 11 della Legge 68/1999, vengono prorogate di sei mesi. Per le nuove convezioni ex art 11,</p>

	<p>che verranno stipulate dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2020, i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolati a decorrere dal 1° settembre 2020. Tutte le imprese in convenzione art.11 oggetto della presente disposizione sono considerate ottemperanti fino alle nuove scadenze.</p>
<p><b>SPECIFICHE SULLE CONVENZIONI EX ART. 14 D.LGS. 276/2003</b></p>	<p>Nel caso in cui l'azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica CODIV-19, la convenzione è da considerarsi sospesa. L'azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della Legge 68/99 per tutto il periodo della sospensione della commessa. Le Cooperative sociali coinvolte nella sospensione delle attività possono fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per garantire la tutela dei dipendenti coinvolti nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto da Regione Lombardia e dalle parti sociali ai sensi del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto Legge 18/2020; fatta salva la possibilità delle parti di riconoscere, nel periodo di sospensione, una quota alla cooperativa per l'attività di tutoraggio ed i costi generali comunque presenti.</p>
<p><b>INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO APPROVATO CON DGR N.2460/2019</b></p>	<p>La Deliberazione 2460 del 18 novembre 2019 ha stabilito la scadenza del 30 giugno 2020 come termine per le amministrazioni provinciali entro cui recepire la convenzione quadro regionale attraverso la sottoscrizione o il rinnovo delle convenzioni quadro territoriali. Tale scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2020.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEGLI ESONERI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 68/1999</b></p>	<p>La scadenza semestrale prevista dalla DGR 49786 del 5 maggio 2000 al 16 Luglio 2020 per il versamento nel Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata al 16 settembre 2020.</p> <p>Le sospensioni del versamento del contributo esonerativo sono disciplinate in conformità alla normativa vigente per i casi di crisi aziendale.</p>

<b>PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI FONDI L.R.13/2003 E NUOVE DISPOSIZIONI DGR 2461/2019</b>	<p>Sono determinate nuove scadenze per le Province e la Città Metropolitana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trasmissione delle rendicontazioni dei Piani Disabili Fondo 2017 di cui alle dgr 6885 del 17/07/2017: nuovo termine fissato al 30 giugno 2020;</li><li>• Programmazione Fondo 2018 e Fondo 2019: l'eventuale proroga delle scadenze è gestita dalle Province nell'ambito della flessibilità già prevista dalla dgr 2461/2019;</li><li>• Trasmissione dei dati di monitoraggio e delle rendicontazioni Fondo disabili l.r.13/2003: nuovo termine fissato al 15 aprile 2020.</li></ul>
--	---